Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 26 aprile 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 26 APRILE 1966:

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1966, n. 214.

Autorizzazione all'accettazione della donazione di un immobile disposta a favore dello Stato dal comune di Portoferraio.

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Portoferraio, con atto 27 giugno 1963, n. 18972 di rep., rogato dal notaio dott. Riccardo Benzo di Portoferraio, di un appezzamento di terreno di mq. 266 sito in quel Comune, riportato in catasto al N.C.T. a pagina 1241, foglio 6, particella 206, per la costruzione della sede della Sezione staccata dell'Ufficio del genio civile.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. 215.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Cristo Re, in Pesaro.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Cristo Re, in Pesaro e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione consistente in due appezzamenti di terreno limitrofi situati in Pesaro, sui quali insistono l'edificio sacro, la casa canonica ed annessi locali destinati ad opere parrocchiali, valutati complessivamente L. 131.500.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. 216.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria Ausiliatrice, in Chioggia (Venezia).

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chioggia in data 1° luglio 1965, integrato con dichiarazione del 30 settembre successivo, relativo all'erezione della Parrocchia di Maria Ausiliatrice, in Chioggia (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. 217.

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad acquistare un immobile.

N. 217. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Napoli viene autorizzata ad acquistare dalla signora Stella Di Maso Del Gaudio detta Teresa, maritata Giordano, un terreno ed un fabbricato rurale, della superficie catastale complessiva di mq. 20.360, siti nel comune di Napoli, sezione Chiaiano, al prezzo complessivo di L. 100.125.440.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 148. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1965.

Delimitazione della zona portuale interna di Suna (lago Maggiore).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Suna (lago Maggiore) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Verbania-Intra è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 68 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Novara — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende le rampe di approdo I e II, il porticciolo III, il pontile IV col retrostante piazzale, la particella 587, la rampa V e lo specchio d'acqua antistante.

Essa è delimitata come segue:

a) lato nord-est (verso terra) dal limite verso lago delle particelle 125 e 310;

b) lato nord-ovest: da un allineamento lungo m. 50 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 125 e 589;

c) lato sud-est: da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 310 e 252;

d) lato sud-ovest: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti *b*) e *c*) come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna - presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia (Milano) e presso lo Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Roma, addì 15 marzo 1965

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

p. *Il Ministro per le finanze*
BENSI

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1965
Registro n. 102 *bilancio Trasporti, foglio n.* 82

(3538)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1963 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Livorno, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rocchi dott. Enzo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Antoni dott. Renzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fontani rag. Alberto, rappresentante del Genio civile;

Scardigli rag. Tullio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giglioli dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Del Punta Enzo, Mancini Luciano, Marzi Vinicio, Valtriani Angiolo, Faccendoni Pietro, Paini Engelo e Gasparri Ilio, rappresentanti dei lavoratori;

Bandinelli Natale, Ieracitano Antonio, Mannucci Ettore e Galli Silvano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Consensi Isidoro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1966

Il Ministro: Bosco

(3381)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1966.

Costituzione della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono state emanate le nuove norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto l'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica che istituisce, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e ne stabilisce i compiti;

Visto il successivo art. 20 che determina la composizione delle predette Commissioni regionali di vigilanza e demanda al Ministro per i lavori pubblici di provvedere, con proprio decreto, alla relativa nomina;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20, da parte delle competenti Amministrazioni, Enti ed Associazioni per la costituzione della Commissione regionale di vigilanza per il Lazio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Roma, la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, composta come segue:

Presidente:

De Rosa dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, designato dal presidente della Corte stessa.

Membri:

Granata dott. Paolo, consigliere della Corte d'appello di Roma, designato dal presidente della Corte stessa;

D'Ambrosio dott. Francesco, vice provveditore alle Opere pubbliche di Roma;

Mataloni avv. Giacomo, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Roma;

Dodaro dott. Ugo, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Roma;

Del Regno dott. Arnaldo, vice prefetto, designato dal prefetto della provincia di Roma;

Morgia Teodoro, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla C.G.I.L.;

Valeau Enrico, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla C.I.S.L.;

Tarquini dott. Francesco, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il dott. Luigi Berruti, direttore di sezione, in servizio presso detto Provveditorato, è nominato segretario della Commissione. Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, Maria Luisa Tarquini, segretaria r.a. ed Elsa Casalini, segretaria r.a., entrambe in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Roma.

Roma, addì 16 marzo 1966.

Il Ministro: Mancini

(3466)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1966.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti e nomina del nuovo presidente.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 11 luglio 1956, con il quale il comm. Ercole Marte, venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti;

Considerato che il comm. Ercole Marte ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre effettuare la sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere al completo rinnovamento degli organi amministrativi di detta Camera, dato il lungo tempo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi in tale periodo nella situazione economica della provincia di Asti;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dal comm. Ercole Marte, dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti è sciolta.

Art. 3.

Il geom. comm. Giovanni Borello è nominato presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti, in sostituzione del comm. Ercole Marte.

Art. 4.

Il prefetto di Asti disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1966

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

(3386)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1966.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Martello (Bolzano).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 1° febbraio 1965 con la quale il comune di Martello (Bolzano) ha richiesto la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Considerato che detta domanda è irricevibile perchè prodotta oltre il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Martello (Bolzano) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Martello (Bolzano).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bolzano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3479)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1966.
Ricostituzione della Commissione centrale per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 13 giugno 1947, n. 670, recante modifica alla composizione della Commissione predetta;

Visto l'articolo 24, primo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1964, relativo alla costituzione della Commissione centrale per i contributi agricoli unificati per il biennio 1964-1965;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966, con il quale il prof. Pietro Germani è stato confermato, per il biennio 1966-1967, nella carica di presidente della Commissione centrale predetta e, in caso di sua assenza o impedimento, è stato chiamato a sostituirlo il direttore generale della previdenza e assistenza sociale;

Considerato che per il citato biennio 1966-1967 occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione centrale scaduti dall'incarico con il 31 dicembre 1965 per compiuto periodo;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dagli organi ed enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte quali membri della Commissione centrale per i contributi agricoli unificati per il biennio 1966-1967, oltre ai direttori generali della previdenza ed assistenza sociale e dei rapporti di lavoro, i signori:

Simonte Giovanni, Ligori Livio e Soverini Orialdo, in rappresentanza dei lavoratori;

Pilati dott. Giuseppe, Micheli dott. Luigi e Manzini dott. Paolo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Di Franco dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Colesanti dott. Vittorio, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

Mendicini dott. Saverio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Morabito dott. ing. Fernando, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Campopiano dott. Renato, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

De Corato dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Palermo dott. Vito, in rappresentanza della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Art. 2.

Fanno parte della segreteria della Commissione, in funzione di segretario il dott. Arnoldo Patuzzi, ed in funzione di vice segretario il dott. Giovanni Melilli o, in sua assenza o impedimento, il dott. Ernesto Gigliotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(3481)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1966.

Ricostituzione del Collegio dei revisori del Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione del Collegio dei revisori per il controllo delle entrate e delle spese del Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1964, relativo alla costituzione del Collegio predetto per il biennio 1964-1965;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori per il biennio 1966-1967;

Decreta:

Sono nominati componenti del Collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per i contributi agricoli unificati, per il biennio 1966-1967, i signori:

Gorini dott. Bruno, presidente, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bianzino dott. Vincenzo, designato dal Ministero del tesoro;

Milza rag. Amerigo e Tramontani Renato, il primo per l'anno 1966 ed il secondo per l'anno 1967, in rappresentanza degli agricoltori e dei lavoratori agricoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(3482)

DECRETO PREFETTIZIO 7 marzo 1966.

Sostituzione di un componente e del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1964, n. 46594, divisione 3/1, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 12 dicembre 1964-11 dicembre 1967;

Vista la lettera in data 2 marzo 1966, n. 1464, con la quale l'Ufficio del medico provinciale di Novara comunica che debbono essere sostituiti un componente ed il segretario del suddetto consesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. ing. Lamberto Sortino, ingegnere capo del Genio civile, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione dell'ing. Paolo Gagliardo, trasferito in altra sede.

Il dott. Romano Di Giacomo, consigliere di 3ª classe, è incaricato delle funzioni di segretario in sostituzione del dott. Giuseppe Campolieti, trasferito ad altra sede.

Novara, addì 7 marzo 1966

Il prefetto: Torrisi

(3504)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento dello scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Domus Dulcis et Laeta Nobis », con sede in Castelfidardo (Ancona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1966, si annulla lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Domus Dulcis et Laeta Nobis », con sede in Castelfidardo (Ancona) e di cui al numero ord. 8 del decreto ministeriale in data 29 novembre 1965.

(3362)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1966, il comune di Erli (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.193.316, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3546)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1966, il comune di Vicovaro (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.444.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3549)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1966, il comune di Poli (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.881.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, aé sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3550)

Autorizzazione al comune di San Candido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1966, il comune di San Candido (Bolzano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.095.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3551)

Autorizzazione al comune di Arcidosso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1966, il comune di Arcidosso (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.839.222, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3543)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica medica generale e terapia medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « Clinica medica generale e terapia medica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra predetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3726)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, n. 1461/270, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lemme Nicolamaria, nato in Montenero di Bisaccia il 12 ottobre 1895, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco « in Montenero di Bisaccia, estese mq. 1390 riportate in catasto alle particelle numeri 17 e 18-*a o* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 91 e 92.

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, n. 1761/304, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Fioretti Antonio, nato in Montenero di Bisaccia il 31 gennaio 1890 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, este mq. 4.330 riportate in catasto alle particelle numeri 1 parte, 11 parte e 18-*a 1* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 82 e 83.

(3254)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 Mod. 243 D.P. — Data: 28 giugno 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Giancarlo Gazzotti — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 5 gennaio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Parma — Intestazione: Angiolina Ferrari Segnalati — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 marzo 1966

(2961) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° novembre 1965 al 30 novembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per 100 kg di peso netto, validi dal 1° novembre 1965 al 30 novembre 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		zero		987		zero		3.421		9.265	
	02 04	- altri	2.967		zero		1.162		zero		4.024		10.900	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369	
	71 79	- altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:				0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.593 (*b*)		4.229 (*c*)	
	82 92	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		604 (*b*)		1.516 (*c*)	
	83 93	- **reni**	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		6.264 (*b*)		16 480 (*c*)	
	84 94	- **fegato**	4.206 (*b*)		zero (*b*)		1.647 (*b*)		zero (*b*)		5.704 (*b*)		15.979 (*c*)	
	85 95	- **cuore**, lingua, polmone	2.585 (*b*)		zero (*b*)		1.012 (*b*)		zero (*b*)		3.506 (*b*)		9.232 (*c*)	
	86 96	- **fegato**, cuore, lingua e polmone, con trachea **ed** esofago (il tutto assieme)	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
	89 99	- **non nominate**	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
ex 02.05		**Lardo, compreso il grasso** di maiale non **pressato nè** fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco **o affumicato:**												
		- **lardo:**												
	03	- - **fresco, refrigerato, congelato,** salato **o** in salamoia	1.297		zero		1.346		zero		1.758		4.832	
	05	- - **secco o affumicato**	1.466		zero		1.599		zero		1.989		5.452	
	07	- **grasso di maiale**	1.094		zero		408		zero		1.484		4.036	
02.06-B		**Carni e frattaglie**, commestibili, **di maiale**, salate **o** in salamoia, **secche o affumicate:**												
		- **carni:**												
		- - **salate o** in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02 06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7 125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6 013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2 309		zero		600		zero		3.132		9.369	
	13	- - - altre	7 125		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5 518		zero		2.160		zero		7.483		20.269	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	10 110		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	10 178		zero		3.021		zero		10.466		27.802	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9 262		zero		3.235		zero		12.978		35.019	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3 126		zero		853		zero		4.239		12.688	
	21	- - - altre	10 178		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.593		4.229	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.516	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		16.480	
	27	- - fegato	4 206		zero		1.647		zero		5.704		15.979	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2 585		zero		1.012		zero		3.506		9.232	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3 241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
	32	- - altre	3 241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
15 01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1 351		zero		529		zero		1.832		4.961	
ex 16 01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5 627 (*b*)	7	1 807 (*b*)	2	3.302 (*b*)	4	1.807 (*b*)	2	6.987 (*b*)	9	19.526 (*c*)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami, stagionati	9.396		2.798		5.381		2.798		11 746		33.823	
	27	-salami a base di sangue	3.982		1.551		2.502		1.551		4.847		12.558	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		41 120	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.510		21 310	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (*b*)	8	2.199 (*b*)	3	3.499 (*b*)	5	2.199 (*b*)	3	6.700 (*b*)	9	18.263 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto	11.656		2.434		6.044		2.434		14.941		43.862	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		34.221	
	29	- - - altre	.6.742		2.381		4.088		2.381		8.295		23.070	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111		3.084		6.642		17.659	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue	4.337		2.253		3.069		2.253		5.079		12.509	
	39	- - non nominate	2.980		2.324		2.581		2.324		3.214		7.204	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(9797)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Terracina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 14 aprile 1966 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Terracina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), in amministrazione straordinaria, il dott. Alessandro Palliccia è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3688)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % Serie ordinaria; 5,50 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - emissione 1963 e 1964; 6 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - 1ª, 3ª e 4ª emissione; 6 % Serie speciale Novennale; 6 % Serie speciale « Telefonica » - 5ª emissione.

Si notifica che il giorno 16 maggio 1966, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie ordinaria*:

estrazione a sorte di:
n. 2.528 titoli di L. 12.500;
» 3.131 titoli di » 25.000;
» 12.728 titoli di » 50.000;
» 7.851 titoli di » 500.000;
» 1.124 titoli di » 1.000.000;
» 6 titoli di » 5.000.000;

in totale n. 27.368 titoli per il complessivo valore nominale di L. 5.825.775.000.

b) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

1) emissione 1963:

estrazione a sorte di:
n. 70 titoli di L. 50.000;
» 119 titoli di » 500.000;
» 437 titoli di » 1.000.000.

in totale n. 626 titoli per il complessivo valore nominale di L. 500.000.000.

2) emissione 1964:

estrazione a sorte di:
n. 96 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 96.000.000.

c) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

1) 1ª emissione:

estrazione a sorte di:
n. 60 titoli di L. 50.000;
» 80 titoli di » 500.000;
» 200 titoli di » 1.000.000.

in totale n. 340 titoli per il complessivo valore nominale di lire 243.000.000.

2) 3ª emissione:

estrazione a sorte di:
n. 396 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 396.000.000.

3) 4ª emissione:

estrazione a sorte di:
n. 108 titoli di L. 50.000;
» 189 titoli di » 1.000.000.

in totale n. 297 titoli per il complessivo valore nominale di lire 194.400.000.

d) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale Novennale*:

estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000;
» 13 titoli di » 500.000;
» 211 titoli di » 1.000.000;
» 34 titoli di » 5.000.000;
» 4 titoli di » 10.000.000.

in totale n. 266 titoli per il complessivo valore nominale di lire 427.700.000.

e) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Telefonica » - 5ª emissione*:

estinzione di tutte le obbligazioni ancora in circolazione, costituenti l'ultima quota di ammortamento dell'emissione, rappresentate da:
n. 300 titoli di L. 12.500;
» 250 titoli di » 25.000.

in totale n. 550 titoli per il complessivo valore nominale di lire 10.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 19 aprile 1966

Il presidente: ODORIZZI

(3583)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Sojka Mario;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Mossa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Sojka Mario, nato a Mossa, addì 2 dicembre 1921, residente a Mossa, via Gorizia, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Sojka » in « Soica ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai componenti la famiglia del richiedente, composta dai seguenti membri:

1) Russian Ester in Sojka, nata a Mossa il 21 febbraio 1922, moglie;
2) Sojka Maria, nata a Mossa il 23 agosto 1900, madre;
3) Sojka Fulvio, nato a Mossa il 15 marzo 1949, figlio.

Gorizia, addì 7 aprile 1966

p. *Il prefetto*: LORICCHIO

(3400)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami a due posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Dispone:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a due posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente articolo devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di un diploma di laurea.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto del Consiglio nazionale delle ricerche che non siano in possesso del suddetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriomente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

b) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178. In ogni caso ed anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è potratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

8) il limite massimo di età è elevato a 55 anni per i mutilati e invalidi ex militari di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli aventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicate nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, per i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione o internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

9) il limite massimo di età è elevato a 55 anni per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per servizio;

10) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche e delle altre Amministrazioni dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuta buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso di riferisce;

G) avere assolto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, redatte su carta bollata (si veda lo schema esemplificativo allegato al presente decreto) e firmate dagli aspiranti dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, n. 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita. I candidati, che abbiano superato il limite di età previsto dal primo comma della lettera *D*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali; ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali. Le eventuali condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti devono essere espressamente indicati, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio, specificando presso quale Università l'abbiano conseguito e in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e delle altre Amministrazioni statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 4.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.
Programma degli esami

Il programma degli esami è stabilito come segue:

Prove scritte:

1) bibliografia, biblioteconomia, documentazione;
2) storia della scienza;
3) versione dal francese in italiano;
4) versione dall'italiano in inglese, tedesco o russo, a scelta del candidato.

Nelle prove di cui ai numeri 3) e 4) è consentito, con le cautele che la Commissione esaminatrice riterrà opportune, l'uso del dizionario.

Prova orale:

La prova orale verte sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) delle prove scritte, sulla lingua francese, sull'altra lingua che dal candidato sarà stata scelta per la prova scritta di cui al n. 4), nonchè sulla legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative.

Il concorrente può chiedere di essere sottoposto a prove orali facoltative di una o più lingue straniere diverse da quelle che sono state scelte come prove obbligatorie.

Art. 6.
Svolgimento degli esami

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo a Roma. Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche o di altra Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto in essa almeno la votazione di sei decimi.

Per le prove orali facoltative di lingue straniere il concorrente può beneficiare di un massimo di un punto per ciascuna lingua, purchè raggiunga in ciascuna prova una sufficienza di punti 0,60.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti eventualmente ottenuti nelle prove facoltative di lingue straniere.

Art. 7.

Graduatoria generale di merito e graduatoria dei vincitori

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5, comma quarto, del più volte citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Consiglio nazionale delle ricerche per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Ufficio del personale, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

a) gli ex combattenti della guera 1940-43 e della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa munita di bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/OD 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1945, o della lotta di liberazione, o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, e i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione od internamento ad opera del nemico; i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno esibire un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge predetta;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi bellici, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione su carta da bollo da L. 400 del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una co-

pia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera q), di data non anteriore a tre mesi dalla sua presentazione, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta bollata rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi di tale cessazione;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 9.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera A), ovvero copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta bollata da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certifictao deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con certificato penale;

F) certificato medico su carta bollata da L. 400 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale ha concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne farà menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale ha concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione dei servizi alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta bollata da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta bollata da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno portare una data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad Amministrazioni diverse dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 10.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere bibliografico di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri bibliografici di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dalla Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al predetto periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova gli impiegati non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che abbiano svolto mansioni proprie della carriera direttiva dei servizi bibliografici e documentari.

Roma, addì 31 marzo 1966

Il presidente: CAGLIOTI

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta bollata da L. 400

Al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale - Piazzale delle Scienze, 7. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2) . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . di non aver riportato condanne penali e di non aver pendenti a proprio carico procedimenti penali (4), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5) . . . .

. . . lì . . . 1966

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6) . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dia diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole, oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato ed assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato ed invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato ed internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . . (indicare la denominazione dell'Ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404); dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche o di altra Amministrazione dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali e del Consiglio nazionale delle ricerche è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3470)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a cinquanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a cinquanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a cinquanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca nella provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio. Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica ovvero del diploma di laurea in chimica o in fisica.

Sono ammessi, inoltre, i laureati in ingegneria di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli Alto Atesini e per le persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2 comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, via del Seminario - Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate - entro il suddetto termine di 30 giorni - alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse - all'atto della presentazione - il bollo a data - dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli Uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione (per i soli candidati laureati in ingegneria);

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazione di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lett. *b*) del precedente art. 1, sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Gli funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia - di data recente - munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l*) ed *m*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

t) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera b) di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere g) ed h). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta - in duplice copia - dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito
Riserve dei posti - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto di impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti.

I candidati in possesso del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno anche l'originale o copia autentica del predetto diploma in competente bollo;

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *g*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa. Quelli tra i suddetti concorrenti, che siano laureati in ingegneria, dovranno produrre, inoltre, il documento di cui al n. 2) del citato art. 13.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare nel ripetuto termine di giorni quarantacinque soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione (per i soli candidati laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere di 2ª classe.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato mo-

tivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 febbraio 1966

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1966
Registro n. 22, foglio n. 215

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: Fondamenti di elettrotecnica e di elettronica:

1) Campi elettrici e magnetici.
2) Campo elettromagnetico rapidamente variabile. Equazioni fondamentali di Maxwell.
3) Grandezze alternative sinusoidali e grandezze alternative di forma qualsiasi.
4) Applicazione delle leggi e dei teoremi generali della elettrotecnica alla soluzione di problemi sui circuiti elettrici lineari a costanti concentrate.
5) Tubi elettronici a vuoto ed a gas.
6) Transistori.
7) Cenni sulla costituzione dei filtri elettrici.
8) Cenni sulla costituzione di circuiti raddrizzatori, amplificatori ed oscillatori.
9) Misure di tensione, di corrente, di potenza; ponti di misura; oscilloscopi.
10) Teoria generale dei trasformatori. Cenni sulle macchine asincrone e sui motori e generatori in corrente continua.
11) Cenni sulle macchine sincrone.
12) Problemi di alimentazione di apparecchiature elettroniche dalla rete di distribuzione, da batterie di pile ed accumulatori, da gruppi moto-generatori.

Seconda prova: Trasmissione ed elaborazione delle informazioni:

1) Circuiti a costanti distribuite: linee elettriche omogenee. Equazioni della propagazione.
2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.
3) Serie di Fourier e trasformata di Laplace.
4) Fondamenti della Teoria delle informazioni.
5) Rumore e distorsione.
6) Segnali modulati in ampiezza, in frequenza, ad impulsi ed a codice.

Terza prova: Sistemi di comunicazioni elettriche:

1) Segnali telegrafici, trasmettitori e ricevitori telegrafici.
2) Il segnale telefonico; l'apparato telefonico.
3) Reti telefoniche a commutazione manuale e automatica.
4) Il segnale televisivo; esplorazione e ricostruzione dell'immagine.
5) Trasmissione telefonica a grande distanza su linee, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali; sistemi a correnti vettrici; amplificatori controreazionati.
6) Irradiazione, propagazione, captazione di onde elettromagnetiche di diversa frequenza; antenne per microonde; guide d'onda.
7) Trasmettitori radio elettrici; struttura generale; circuiti modulatori; amplificatori di potenza.
8) Ricevitori radio elettrici; struttura generale; amplificazione a frequenza intermedia; circuiti rivelatori.
9) Metodi di calcolo di strutture meccaniche per linee aeree e per antenne.

Quarta prova: (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma secondo):

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) Elementi della teoria dei controlli automatici. (Cenni sulla struttura dei sistemi a controlli automatici. Cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico. Generalità sull'automazione di processi operativi. Cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici).

b) Elementi di contabilità generale dello Stato.

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

d) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

e) Criteri di gestione dei servizi di Telecomunicazione. Gestione diretta ed in concessione.

f) Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma secondo: conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da lire 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Via del Seminario - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a cinquanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . ;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . (4);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Ammministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3370)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione per l'iscrizione nella sezione 1ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 3/311 del direttore compartimentale di Milano, in data 8 febbraio 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i settanta posti riservati al Compartimento di Milano, nel pubblico concorso a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione.

(3452)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Roma, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per l'iscrizione nella sezione 3ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 35/DC.31 del direttore compartimentale di Roma, in data 8 febbraio 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i centodue posti riservati al Compartimento di Roma, nel pubblico concorso a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea.

(3453)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Trieste, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione per l'iscrizione nella sezione 1ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 8 del direttore compartimentale di Trieste, in data 3 marzo 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i diciannove posti riservati al Compartimento di Trieste, nel pubblico concorso a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione.

(3451)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Firenze, del pubblico concorso per esami e per titoli a ventinove posti di aspiranti assuntori di fermata e di posti di blocco in piena linea per l'iscrizione nella sezione 2ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 1 del direttore compartimentale di Firenze, in data 1° febbraio 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i tre posti riservati al Compartimento di Firenze, nel pubblico concorso a complessivi ventinove posti di aspiranti assuntori di fermata e di posti di blocco in piena linea.

(3454)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 226 in data 13 gennaio 1966, con il quale veniva approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per il conferimento delle condotte vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1962;

Visto il precedente decreto n. 244 del 13 gennaio 1966, con il quale veniva dichiarato vincitore della condotta di Sassetta il dott. Bramanti Giuliano;

Considerato che lo stesso ha espressamente dichiarato di rinunciare alla sede assegnatagli;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle preferenze;

Considerato che il dott. Bianchi Pieralberto che segue nella graduatoria degli idonei, interpellato, ha dichiarato di accettare;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 19 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pier Alberto Bianchi è dichiarato vincitore della condotta medica di Sassetta a seguito di rinuncia di altro candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, nonchè a quello del Comune interessato.

Livorno, addì 5 aprile 1966

Il medico provinciale: MOLA

(3322)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.